



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 concernente misure contro la tratta di persone – Programmi di assistenza

## Avviso n. 1 del 10/08/2006

Il Ministro per le pari opportunità emana il seguente avviso per la presentazione dei progetti:

### 1. Premessa.

Con il presente avviso si intende dare attuazione allo speciale programma di assistenza previsto dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003 n. 228 recante misure contro la tratta di persone e dall'art.1 del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 19 settembre 2005 n. 237. A tal fine la Commissione interministeriale prevista dall'articolo 3, comma 1, del predetto regolamento di attuazione, valuterà, sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal medesimo regolamento, i progetti di fattibilità rivolti specificamente ad assicurare progetti individualizzati di assistenza che garantiscano, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria alle vittime dei reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 1 e 2 della citata legge n. 228/2003.

#### Definizioni:

- *Programma di assistenza*: per programma di assistenza si intende il programma di assistenza nel suo complesso, così come definito all'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228.
- *Progetti di fattibilità*: per progetti di fattibilità si intendono i progetti da attivarsi ad iniziativa di Regioni, Enti Locali o enti privati, tesi a realizzare i progetti di assistenza individualizzati e presentati, ai fini del finanziamento di cui al Programma di assistenza, ai sensi del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237.
- *Progetti individualizzati di assistenza*: per progetti individualizzati di assistenza si intendono i singoli progetti di assistenza da realizzarsi, nell'ambito dei progetti di fattibilità, a favore delle vittime di tratta e riduzione o mantenimento in schiavitù, di cui all'art. 1 comma 4 del D.P.R. n. 237/2005.

## 2. Obiettivi.

Nel quadro dell'attuazione dello speciale programma di assistenza previsto dall'art.13 della Legge n.228/2003, costituiscono oggetto del presente avviso i progetti di fattibilità annuali volti a realizzare progetti individualizzati di assistenza della durata di tre mesi, prorogabili fino ad altri tre, a favore delle vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù e di tratta di persone. Tali progetti, che tengano conto delle eventuali esigenze collegate alla tipologia delle medesime vittime alla loro età e al tipo di sfruttamento subito, devono prevedere in ogni caso:

- Fornitura alle vittime di alloggio e ricovero in strutture adeguate
- Assistenza che accompagni le vittime a far emergere la propria condizione
- Disponibilità di servizi socio-sanitari di pronto intervento
- Convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'art.18 del D.lgs 25 luglio 1998, n 286, in programmi di rientro volontario assistito e comunque con i servizi sociali degli enti locali.

I progetti di fattibilità possono essere presentati dalle Regioni, dagli Enti locali e dai soggetti privati iscritti, alla data di presentazione della domanda dei progetti stessi, nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del testo unico concernente la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche, secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate.

## 3. Risorse programmate.

L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di fattibilità di cui al presente avviso è di **2.500.000,00 euro** a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 11 agosto 2003 n. 228 e dell'art.2 del relativo regolamento di attuazione.

Le iniziative saranno finanziate come segue:

- L'80% del totale della spesa a valere sulle risorse statali
- Il 20% del totale della spesa a valere sulle risorse della Regione e dell'ente locale.

## 4. Destinatari.

Sono destinatari dei progetti:  
persone vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù e di tratta di persone.

## **5. Proponenti ed attuatori.**

Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto di fattibilità e lo realizza.

Il proponente è responsabile della realizzazione del progetto presentato.

Ove l'attuazione del progetto o parte di esso venga affidata a soggetti terzi, da indicare specificamente nel progetto stesso, i proponenti ne rimangono comunque responsabili e mantengono il coordinamento delle azioni previste.

I soggetti attuatori privati debbono comunque essere iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati, di cui all'art. 52, comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del testo unico già citato, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente avviso.

Ai fini della valida presentazione del progetto è sufficiente l'indicazione del soggetto proponente e dell'eventuale soggetto attuatore. Debbono essere indicate forme di collaborazione con enti impegnati, sul territorio di competenza del progetto, in programmi di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'art.18 del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la produzione di apposite lettere di intenti. Possono essere indicate forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con soggetti pubblici. Qualora nel progetto vengano indicate forme di collaborazione o di partenariato con soggetti privati, queste devono essere specificate in maniera analitica e gli stessi soggetti privati che svolgono attività di assistenza per le finalità di cui all'articolo 13 della citata legge debbono essere iscritti, a pena di inammissibilità dell'intero progetto, alla seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del testo unico già citato.

Tale iscrizione deve essere idoneamente documentata anche in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Ciascun proponente può presentare un solo progetto.

## **6. Durata dei progetti di fattibilità.**

Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti di fattibilità della durata di 12 mesi che prevedano progetti individualizzati di assistenza della durata di 3 mesi, prorogabili per un ulteriore periodo di pari durata da parte della Commissione, previa tempestiva istanza congruamente motivata e ferma restando l'entità di finanziamento già concesso.

## **7. Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti.**

La presentazione dei progetti di fattibilità deve essere corredata da:

a) una relazione illustrativa sulla tipologia e la natura degli interventi con le indicazioni circa:

- 1) gli obiettivi da conseguire, i tempi di avvio e realizzazione e le varie fasi in cui si articola il progetto;
- 2) le metodologie utilizzate e la tipologia delle azioni;
- 3) il numero e la tipologia dei destinatari del progetto
- 4) la rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti, con particolare riguardo ai programmi ex art. 18 D.lgs 286/98;
- 5) le risorse umane utilizzate e le strutture, gli immobili e le attrezzature occorrenti, i costi previsti;

b) una analisi costi-benefici relativa alla finalita' da perseguire indirizzata verso i seguenti indicatori:

- 1) numero di persone destinatarie;
- 2) effetto moltiplicatore;
- 3) trasferibilità dei risultati;
- 4) promozione delle buone pratiche;

c) una scheda contenente tutti i dati relativi alla natura ed alle caratteristiche del soggetto proponente e del soggetto attuatore se diverso dal proponente, con l'indicazione delle esperienze maturate.

## **8. Assistenza tecnica per la definizione delle domande.**

Per avere informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione dei progetti, i soggetti interessati potranno contattare la segreteria tecnica della Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18 - Tel. 06 67792450, e-mail: [progettiarticolo18@palazzochigi.it](mailto:progettiarticolo18@palazzochigi.it).

## **9. Procedure di selezione.**

### **9.1 Ammissibilità dei progetti**

L'ammissibilità dei progetti viene riscontrata preventivamente alla valutazione.

Non sono ammessi i progetti:

- inviati o consegnati al Dipartimento oltre i termini previsti dal presente avviso;
- privi della domanda firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente;
- privi del formulario allegato al presente avviso, firmato dal legale rappresentante del soggetto proponente;
- privi della documentazione di cui al precedente art. 7;
- privi delle lettere di intenti con cui le Regioni e/o gli enti locali si impegnano, irrevocabilmente e in modo esplicito, qualora il progetto venga ammesso a finanziamento, a cofinanziarlo nella misura del 20% della spesa totale e a stipulare la relativa convenzione, qualora l'ente proponente o attuatore per la realizzazione del progetto sia un ente privato;
- privi dello schema tipo di convenzione che le Regioni e/o gli enti locali intendono stipulare con l'ente privato proponente o attuatore per la realizzazione del progetto;- privi dell'indicazione dell'ente attuatore, qualora l'ente proponente affidi la realizzazione del progetto o parte di esso ad altro soggetto;
- presentati da soggetti privati non iscritti alla seconda sezione del registro, di cui all'art. 52, comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del testo unico già citato, o che indichino soggetti

- attuatori o altri soggetti privati di cui al punto 5, comma 4 ultimo periodo, non iscritti alla seconda sezione del registro, sopra citato
- privi delle lettere di intenti prodromiche alla stipula delle convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 D.lgs 286/98, e con i servizi sociali degli enti locali.

## 9.2 Valutazione dei progetti

La valutazione dei progetti è svolta dalla Commissione interministeriale prevista dall'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005 n. 237, regolamento di attuazione della legge n. 228/2003.

La Commissione provvede alla valutazione dei progetti di cui al punto 2 tramite apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base dei seguenti indicatori e criteri:

- a) esperienza e capacità organizzativa del proponente;
- b) disponibilità di personale in possesso di adeguata professionalità in grado di assistere le vittime in fase di avvio e prosecuzione del procedimento penale;
- c) previsione di forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti che operano nella materia (Prefetture, Autorità Giudiziaria, Forze dell'Ordine, Servizi Sanitari, Servizi Sociali);
- d) articolazione e consistenza delle reti sociali predisposte;
- e) tipologia di forme di partenariato o di collaborazione con gli enti titolari dei progetti finanziati ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 286/98;
- f) tipologia dei destinatari in relazione alla diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età, del genere;
- g) ampia dimensione territoriale del progetto su base sovraprovinciale, regionale o sovraregionale;
- h) localizzazione del progetto in zone a più alta diffusione del fenomeno;
- i) carattere innovativo del progetto;
- j) ottimale rapporto costi/benefici.

## 10. Obblighi del soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilità delle spese.

Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili saranno precisati nell'apposita convenzione che verrà stipulata tra l'ente proponente e il Dipartimento per le pari opportunità.

## 11. Modalità e termini di presentazione della domanda.

I soggetti interessati alla presentazione dei progetti relativi ai programmi di fattibilità relativi ai programmi di assistenza dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso e nel formulario allegato. Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente, dovranno essere presentate secondo le modalità indicate al punto 7.

Le buste contenenti le proposte (un originale più 2 copie cartacee e floppy disk o CD contenente il formulario, la relazione illustrativa, l'analisi costi-benefici, la scheda descrittiva dei soggetti proponente e attuatore) con indicazione del riferimento in calce a destra: "Progetti di assistenza - articolo 13 della legge n. 228/2003", con la dicitura "non aprire" dovranno pervenire al *Dipartimento per le pari opportunità - Segreteria tecnica della Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art.18, Largo Chigi 19 - 00187 Roma*, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Le domande possono essere spedite per posta celere con raccomandata A/R, nel qual caso fa fede il timbro postale di spedizione.

La consegna a mano potrà effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 presso il Dipartimento per le pari opportunità, Segreteria tecnica della Commissione interministeriale, Largo Chigi 19, Roma 4° piano, stanza 4090.

La Commissione provvederà alla valutazione dei progetti entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.